

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTINO VITTORELLI, BANFI, ARNAUDI, BERMANI, BONACINA, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GIANCANE, MACAGGI, NENNI Giuliana, SELLITTI, STIRATI, TORTORA e POËT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1966

Abrogazione degli articoli 55, 56, 57, 58 e 59 del Codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, s'intende — in attesa della radicale riforma del Codice di procedura penale, ora allo studio — eliminare dal Codice stesso l'istituto della remissione dei procedimenti ad altro giudice in sede diversa « per gravi motivi di ordine pubblico e per legittimo sospetto » che ora è regolato dagli articoli 55, 56, 57, 58 e 59.

È sorto il dubbio, che tale istituto sia in contrasto con il principio fondamentale sancito dall'articolo 25, primo comma, della Costituzione — secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, in quanto l'istituto stesso si risolve nel determinare il giudice competente successivamente al verificarsi del fatto per cui il processo è stato instaurato, sottraendo il processo stesso al giudice precostituito per legge, la cui competenza cioè è previamente determinata rispetto a fattispecie astratte da verificarsi nel futuro e non già verificate.

È vero che la Corte costituzionale (con la sentenza 3 maggio 1963, n. 50) ebbe a rigettare, come non fondata, la relativa questione di legittimità costituzionale, che innanzi ad essa era stata sollevata; sotto il profilo che gli articoli 55 e seguenti del Codice di procedura penale intendono conciliare, con l'esigenza di non distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, l'altra

esigenza, connaturata alla funzione giuridica, riguardante l'indipendenza e quindi la imparzialità dell'organo giudicante, e la tutela del diritto di difesa. Tale decisione, per altro, non impedisce certo al legislatore di abrogare l'istituto della rimessione, ove si convinca che — anche ammessa in astratto la sua compatibilità con le norme costituzionali — il suo mantenimento nella nostra legislazione appaia inopportuno.

I limiti, infatti, in cui può operare l'istituto della rimessione dei procedimenti (di per sé stesso pericoloso, per la possibilità di ampia discrezionalità, insita nella previsione legislativa e negli stessi concetti di « motivi di ordine pubblico » e di « legittimo sospetto »), furono indicati nella medesima sentenza della Corte costituzionale ora ricordata, la quale ritenne doversi ammettere la rimessione « qualora (in relazione all'ordine pubblico) si manifestino, o siano sicuramente prevedibili gravi turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone: ovvero quando (riguardo al legittimo sospetto) con mezzi diretti od indiretti, non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al processo, si tenta di influire sullo svolgimento o sulla definizione di esso... ».

È accaduto, invece, di recente, che qualche Procuratore generale abbia proposto

istanza di rimessione, in casi nei quali non ricorrevano neanche lontanamente quegli estremi di pericolo di turbamento della pubblica tranquillità, per la sicurezza delle persone, o previsioni di violenza nei riguardi di persone partecipanti al processo, atta ad intimidirle; con la evidente tendenza di interpretare nel modo più ampio ed arbitrario i concetti di ordine pubblico o di legittimo sospetto, e con l'evidente scopo di sottrarre la competenza a giudicare al giudice naturale, ritenuto probabilmente — a torto o a ragione — incline a non seguire le tesi del Pubblico Ministero; onde la rimessione del giudizio ad autorità giurisdizionali, in sede anche lontanissime da quella di origine, ed in ambienti talvolta assai diversi da quelli in cui si svolsero i fatti per cui fu promosso il processo penale.

È facile, perciò, segnalare i pericoli cui può dar luogo questa degenerazione dell'istituto dai suoi limiti originari; pericoli che, in particolare e per i reati aventi natura politica o riflessi di particolare importanza sociale, possono riassumersi nel consentire al Pubblico Ministero di scegliersi il giudice competente, e nella creazione, nella pratica, di veri e propri tribunali speciali. È vero che la decisione sull'istanza spetta alla Corte di cassazione; ma questa, per la sua propria conformazione istituzionale, essendo esclusivamente giudice di legittimità, non ha i mezzi necessari per accertare fondatamente la reità dei fatti quali prospettati dal Procuratore generale presso la Corte di appello, ed è lontana per lo più dai luoghi nei quali si verificherebbero i turbamenti all'ordine pubblico, o le temute pressioni sull'Amministrazione della giustizia; e non potrà quindi, nella generalità dei casi, che accogliere le istanze del Pubblico Ministero.

Sono tristemente noti gli episodi attraverso i quali, valendosi dell'istituto della rimessione, sotto il regime fascista si riuscì a distogliere dai giudici naturali, per deferirli alla competenza di altri organi giuri-

sdizionali, talvolta previamente composti con elementi di più provata fedeltà a quel regime, molti processi politici (fra gli altri, quello contro gli uccisori dell'onorevole Giacomo Matteotti, e quello contro i fascisti responsabili delle stragi di Firenze dell'ottobre 1925) prima che fosse istituito il tribunale speciale. Anche se nulla di paragonabile a quegli episodi si è finora verificato, alcuni casi consigliano però a diffidare del pericolo che l'istituto della rimessione, anche per la non ancora avvenuta sensibilizzazione di una parte della Magistratura ai principi democratici che ispirano la Costituzione repubblicana, può presentare. Esso, ispirato in teoria fra l'altro a rafforzare il diritto della difesa, minaccia nella pratica applicazione di apportare notevoli minora-

zioni a quel diritto.

Si è perciò ritenuto opportuno (con l'articolo 1 del presente disegno di legge) sopprimere integralmente l'istituto della rimessione di procedimenti; alla tutela dell'ordine pubblico potranno servire vantaggiosamente altri mezzi, prima fra essi i poteri di disciplina e di polizia delle udienze, mentre al « legittimo sospetto » istituito dai contorni assai vaghi, e che si presta a gettare ombre di diffidenza sui magistrati, può essere sostituito quello della riconsueta dei singoli giudici, regolato per ipotesi ben determinate e che non lasciano spazio a ingiustificati giudizi discrezionali.

L'articolo 2 del disegno di legge regola le situazioni transitorie, nel senso di togliere ogni efficacia alle ordinanze di rimessione, anche se già pronunziate dalla Corte di cassazione, restituendo il processo al suo giudice naturale, sempreché al giorno dell'entrata in vigore della legge il Pubblico Ministero, cui spetta per l'articolo 58 l'esecuzione dell'ordinanza, non abbia ancora notificato l'ordinanza stessa agli interessati.

Per questo i presentatori propongono il disegno di legge che segue.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 55, 56, 57, 58 e 59 del Codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 2.

Perdono efficacia, e non si fa luogo a remissione dei procedimenti, le ordinanze della Corte di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state ancora notificate a cura del Pubblico Ministero all'imputato ed alle altre parti, ai sensi dell'articolo 58, quarto comma, Codice di procedura penale.